GUIDA LLEPAGHE

GENNAIO

PAGHE

- Uso dell'auto propria: giusta indennità chilometrica al lavoratore
- Buoni pasto cartacei ed elettronici
- Ccnl a confronto: Terziario e Turismo

INSERTO

Lavoro occasionale per piccole imprese

PROCEDURE DEL PERSONALE

- Contratto di rete e rapporti di lavoro
- Premio Inail e attività di magazzino

AGENDA

Contratti collettivi

DATI TABELLARI

• Tfr e crediti di lavoro

SCHEDE CCNL

• Alimentari e panificazione – Aziende artigiane











La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

pensata per te, richiedi subito una prova!





Sommario

Paghe	Uso dell'auto propria: giusta indennità chilometrica al lavoratore Roberto Zaltieri
	Buoni pasto cartacei ed elettronici Sara Nicoli
	Ccnl a confronto: Terziario e Turismo Andrea Costa e Angela Fusco
Inserto	Lavoro occasionale per piccole imprese Andrea Bergamini
Procedure del personale	Contratto di rete e rapporti di lavoro Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti
	Premio Inail e attività di magazzino Ernesto Murolo 30
Agenda contratti	Contratti collettivi 36
Dati tabellari	Tfr e crediti di lavoro 49
Schede contratti	Alimentari e panificazione – Aziende artigiane

Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell'Inps non sono vincolanti per l'Amministrazione di appartenenza.

Errata corrige

Segnaliamo che nel n. 12/2017 della presente Rivista, nell'articolo "La tassazione delle mensilità aggiuntive", a pag. 678 in relazione ai lavoratori domestici non spetta la quattordicesima mensilità ma la tredicesima mensilità.



Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano, Italia http://www.ipsoa.it

Direttore Responsabile

Giulietta Lemmi

Direzione scientifica

Massimo Brisciani

Redazione

Roberta Antonelli, Federica Calcagno, Stefano Minardi, Massimo Mutti, Evelina Pisu, Barbara Settimi

Realizzazione grafica

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI) Tel. 02 92.195.1

Autorizzazione

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732 del 18 ottobre 2004 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Guida alle Paghe Tel. 02 82476.550 – Fax 02 82476.227 e-mail: redazione.guidapaghe.ipsoa@wki.it Casella Postale 12055 – 20120 Milano

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799 Serviziorispostaautomatica: Tel. 0282476.999 Casella postale 12055 – 20120 Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.Č. n. 1702

Pubblicità:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano, Italia

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.I. Via dei Missaglia n. 97 -Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.

Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it-www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com.

Italia

Abbonamento annuale: € 225,00

Estero

Abbonamento annuale: € 450.00

Prezzo copia € 26,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. ultizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei portà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Uso dell'auto propria: giusta indennità chilometrica al lavoratore

Roberto Zaltieri - Consulente del lavoro

Differenze col settore pubblico

Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'uso del proprio automezzo nell'espletamento dell'attività lavorativa è soggetto a regole e limitazioni la cui inosservanza può comportare che le somme o indennità corrisposte a tale titolo vengano considerate retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Mentre nel settore pubblico vi è stata una forte riduzione della possibilità di utilizzare l'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti (art. 6, c. 12, D.L. n. 78/2010), con eccezioni per il personale ispettivo, nel settore privato la pratica è molto diffusa in quanto non esistono normative che limitino l'utilizzo del mezzo del dipendente per l'espletamento del lavoro e per il fatto che in molti casi il rimborso al dipendente dei chilometri effettuati col proprio mezzo può risultare più conveniente rispetto alla concessione di autovetture aziendali che richiede un'articolata gestione amministrativa e una manutenzione periodica con costi e Iva solo parzialmente deducibili e detraibili. Tuttavia per poter considerare tali rimborsi esenti da imposte e contributi è necessario rispettare le regole dettate da normative di carattere fiscale e previdenziale.

Soggetti beneficiari

Nel settore privato possono usufruire del rimborso chilometrico:

- i lavoratori dipendenti;
- gli amministratori non professionisti;
- i soci;
- gli amministratori professionisti;
- i lavoratori autonomi occasionali.

Autorizzazione preventiva del datore di lavoro

Con riferimento agli obblighi formali che i datori di lavoro devono osservare nel caso di rimborso chilometrico, il Ministero delle finanze, con la circ. n. 326/E/1997, ha disposto che:

«Relativamente all'indennità chilometrica per le trasferte fuori del comune dove il dipendente ha la sede di lavoro, al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. È invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro».

Autorizzazione preventiva

Sulla scorta di tali precisazioni sembrerebbe che l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del mezzo proprio del dipendente e l'autorizzazione alla singola trasferta rimangano un obbligo solo per le pubbliche amministrazioni; tuttavia il loro rilascio anche per le aziende del settore privato può risultare consigliabile e ciò per diversi motivi tra i quali si segnalano i seguenti:



- a) nel caso di sinistro occorso al dipendente durante il lavoro con l'utilizzo del proprio mezzo, al fine di poter considerare l'evento quale infortunio sul lavoro indennizzato dall'Inail, è necessario che risulti l'autorizzazione all'uso del mezzo personale, che il lavoratore stesse svolgendo un incarico per conto dell'azienda e che il percorso effettuato fosse compatibile con l'evento avvenuto:
- b) qualora il dipendente utilizzando la propria autovettura per motivi di servizio causasse danni a terzi e non risultasse in regola con la documentazione o la manutenzione del mezzo (patente, assicurazione, revisione ecc.) si potrebbe ipotizzare una corresponsabilità da parte del datore di lavoro che ha l'obbligo di valutare i rischi e il rispetto delle norme di sicurezza, costituendo, in questo caso, l'autovettura uno strumento di lavoro. Nell'autorizzazione il datore di lavoro deve verificare preventivamente la validità dei documenti di bordo, l'idoneità del mezzo utilizzato e richiamare il lavoratore alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza stradale;
- c) potrebbe risultare opportuno inserire nella lettera di incarico una dichiarazione di manleva in caso di inadempimento con esonero di responsabilità per il datore di lavoro, per danni riportati in caso di incidenti dovuti a usura, cattiva manutenzione, incuria, imperizia o violazione di norme sulla circolazione stradale;
- **d)** è consigliabile infine che l'autorizzazione sia preceduta da una richiesta o disponibilità del lavoratore ad utilizzare il mezzo proprio per le trasferte comandate dall'azienda perché tale prassi non può essere una coercizione da parte dell'azienda.

Per tutelarsi l'azienda potrebbe anche stipulare una estensione della assicurazione stradale per eventuali danni riportati al veicolo autorizzato e dovuti a colpa del lavoratore o in caso di atti vandalici o fenomeni atmosferici.

Per quanto concerne l'uso di autovetture proprie da parte di soci amministratori, procuratori od amministratori di società è indispensabile che tale autorizzazione derivi da un'apposita deliberazione approvata dagli organi societari.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

(Fac simile)	All'azienda
II/La sottoscritto/a, c.f in s codesta ditta, con la qualifica di, dovendo reca presso clienti per lo svolgimento della attività di	rsi in trasferta
CHIEDE	
di essere autorizzato/a ad utilizzare il mezzo proprio, per effettuare le trasferte percorso dalla sede dell'azienda all'indirizzo dei clienti e ritorno. La preser giustificata dal fatto che: cup economicamente più conveniente rispetto ai mezzi pubblici di trasporto indisponibilità di auto aziendali particolari esigenze di servizio	nte richiesta è
A tal fine comunica i seguenti dati: Tipo auto: Targa auto: Libretto di circolazione n Patente di guida cat n Polizza RC auto n valida fino al	

Estensione assicurazione



Ultima revisione in data
Cavalli fiscali
Motore diesel/benzina
Percorrenza media annuale Km
Firma del richiedente
AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ESIGENZE AZIENDALI
(Fac simile)
Vista la Sua richiesta del la sottoscritta ditta, in virtù delle trasferte e/o missioni che lei dovrà effettuare al di fuori del territorio comunale, in virtù del suo ruolo e/o mansione, la autorizza all'uso della propria auto modello targa Alle seguenti condizioni:
1) l'indennità chilometrica sarà rimborsata facendo riferimento alle tabelle Aci in vigore e per ogni km percorso, tale rimborso sarà effettuato mediante esibizione da parte sua di apposita richiesta debitamente firmata;
2) le trasferte dovranno essere autorizzate preventivamente dal;
3) a favore del dipendente autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo per motivi di servizio trovano applicazione le seguenti coperture assicurative: a) copertura garantita da polizza "Kasko" per i danni materiali al proprio mezzo, alle condizioni e secondo le modalità previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di rispettiva afferenza; b) copertura assicurativa del conducente mediante apposita polizza "infortuni" per indennizzo di eventi quali morte, invalidità permanente, aggiuntiva rispetto alla copertura assicurata dall'Inail per i casi di infortunio sul lavoro;
4) le coperture assicurative di cui sopra trovano applicazione per l'utilizzo del proprio mezzo, nell'ambito dell'orario di lavoro e limitatamente al tempo strettamente necessario per la prestazione di servizio. Nel caso di incidente intervenuto durante la percorrenza del tragitto dimora abituale - sede ordinaria di servizio, le coperture assicurative di cui alle precedenti lettere a) e b) non trovano applicazione, fatta salva l'attivazione della procedura relativa all'infortunio in itinere presso l'Inail;
5) il personale autorizzato all'uso del mezzo proprio per motivi di servizio è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della strada. Il dipendente è altresì tenuto al rispetto delle limitazioni del traffico per inquinamento atmosferico, salvo il caso di specifiche deroghe ed autorizzazioni, per le quali sono disponibili le necessarie informazioni sul sito Intranet aziendale. Eventuali contravvenzioni elevate per la violazione delle predette disposizioni sono a carico del dipendente. Il personale autorizzato è altresì responsabile dello stato del proprio mezzo e risponde delle violazioni allo stesso riferite.
La presente autorizzazione viene rilasciata in base alla vigente normativa fiscale per i rimborsi
di indennità chilometrica e per i rimborsi di spese viaggio debitamente documentati.
Firma per autorizzazione
Rimharca chilametrica esente a impanibile ai fini contributivi e fiscali

Guida alle Paghe

Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'uso della propria autovettura, è considerato dalla norma esente da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva ad

eccezione dei seguenti casi:



- a) rimborso dei chilometri percorsi dall'abitazione alla sede di lavoro;
- b) percorsi diversi da quelli autorizzati;
- c) importi chilometrici superiori a quelli fissati dalle tariffe Aci per il tipo e marca dell'autovettura usata;
- d) rimborso spese accessorie (pedaggi, parcheggi, ecc.) non documentate.

Inoltre devono essere rispettate le sequenti indicazioni nel calcolo del rimborso chilometrico:

- quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulta maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio la differenza è da considerarsi reddito imponibile. Così si è espressa l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 92/E/2015, sulla determinazione dell'indennità chilometrica spettante al personale in trasferta (nel settore pubblico esiste una norma contrattuale secondo la quale «Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località»);
- le «indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito», per cui anche le indennità chilometriche corrisposte per trasferte in ambito comunale vanno assoggettate a contribuzione e ritenuta fiscale;
- irimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle Aci, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Informazioni necessarie

Modalità di calcolo

Per il calcolo del rimborso chilometrico per l'uso dell'auto del dipendente per esigenze di lavoro l'azienda, deve fare riferimento alle tabelle predisposte dall'Aci per il calcolo dei costi d'uso delle autovetture. Tali tabelle sono facilmente reperibili sul sito web ufficiale dell'Aci nell'apposita sezione dedicata al calcolo dei costi chilometrici.

Per il calcolo vengono richieste le seguenti informazioni:

- · data di calcolo;
- categoria del mezzo (autovettura, ciclomotore, fuoristrada-Suv, motociclo, autofurgone);
- marca e modello del mezzo, da selezionare in un menù a tendina;
- tipologia di alimentazione (benzina, gasolio, Gpl, metano).

Tali costi costituiscono il limite oltre il quale il rimborso diventa importo imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Nulla vieta che il datore di lavoro e il lavoratore si accordino per un importo diverso da quello risultante dalle tabelle Aci ma se tale l'importo è inferiore non esistono problemi in ordine alla non imponibilità del rimborso mentre se è superiore la differenza tra il costo da tabella Aci e il rimborso accordato costituisce imponibile contributivo e fiscale.

Tabelle Aci per il calcolo del fringe-benefit

È opportuno specificare inoltre che le tabelle da utilizzare per il calcolo del rimborso chilometrico al dipendente non vanno confuse con quelle che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno al fine di determinare l'importo del fringebenefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.



Deducibilità costi azienda

Per quanto riguarda il trattamento dei rimborsi chilometrici in capo all'azienda, la disciplina di riferimento è quella contenuta nell'art. 95, c. 3, secondo periodo del Tuir secondo il quale «se il dipendente ... è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel».

Limiti di deducibilità

Ne consegue che le tabelle da cui ricavare il rimborso chilometrico dovuto al dipendente non sono le medesime previste per la verifica del limite fiscale di deducibilità per l'azienda. La gestione del rimborso dovrà quindi avere riferimento a due distinti limiti:

- il primo costituito dal limite di deducibilità fiscale per l'azienda;
- il secondo, generalmente superiore al primo, dato dal limite di imponibilità in capo al lavoratore.

Alcuni dubbi sui limiti di deducibilità e sui limiti del rimborso chilometrico ai dipendenti erano sorti con riferimento ai costi di esercizio del mezzo non proporzionali ritenuti da alcune amministrazioni finanziarie a carico esclusivo del lavoratore. L'associazione Confapi ha sottoposto il problema all'Agenzia delle entrate la quale con declaratoria protocollo 954-59477/2011 anticipata via fax il 6 maggio 2011 ha ritenuto che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in euro al km calcolato dall'Aci comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio».

Per le aziende le indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti, collaboratori a progetto e agli amministratori non professionisti non sono deducibili dalla base imponibile Irap in quanto sono elementi riconducibili al costo per l'impiego di personale ma se riconosciute a dipendenti a tempo indeterminato, rientrano nel costo del lavoro ammesso in deduzione ai fini Irap. Per agevolare i contribuenti nel calcolo dei limiti fiscali per l'azienda, l'Aci pubblica le tabelle che indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17hp a benzina o di 20 hp a gasolio.

Si riportano di seguito le ultime tabelle pubblicate.

Prezzo		Costi non proporzionali alla percorrenza							Costi proporzionali alla percorrenza									
Prezzo	Prezzo	Quota	Tassa	Assicuraz.			Totale	Q	Quota		Carbur.		Pneum.		Manut.		Totale	
listino	strada	interessi	autom.		RCA			capita							ripar.		1	
15.960,99	19.518,29	961,02	228,84	2.422,46			3.612,32 0,08		,08416		0,13710		0,01665		0,06	6888	0,30679	
Autovetture	in produzione al	imentate a be	nzina con 17	CVF														
Costo compl	essivo di eserci	zio in Euro al	km															
Percorrenza media annua		5.000	10.000	15	5.000	20.0	00 2	25.000		30.000 35		5.000 40.000		40.000	45.000		50.000	
Costo di esercizio		1,02929	0,66802	0,	0,54761 0,4		741 0	0,45128		,42720	720 0,41000)	0,39710		0,38706	0,37904	
Prezzo		Costi non	proporzionali	alla p	ercorrenza	1		С	Costi pro	oporzi	ionali a	lla per	correr	za				
Prezzo	Prezzo	Quota	Tassa		Assicuraz.		Totale		Quota		Carbur.		Pneum.		Manut.		Totale	
listino	strada	interessi	autom.		RCA				capitale						ripar.			
24.750,97	30.170,41	1.325,68	284,83		2.691,62		4.302,13		0,07832		0,09502		0,02286		0,07672		0,27292	
Autovetture	in produzione al	imentate a ga	solio con 20	CVF														
Costo compl	essivo di eserci	zio in Euro al	km															
Percorrenza	enza media annua 10.000 15.000		15.000	20.000 30		.000	40.000		50.000		60.000 70		0.000 80.000			90.000	100.000	
Costo di eser	cizio	0.70314 0.55973 0.48803 0.41633 0.5		0.3804	0 /	0,35897		0,34463 0,3		2420	438 0,32670		0.32073	0.31595				



Documentazione rimborsi

Il lavoratore per ottenere il rimborso chilometrico deve presentare all'azienda un'apposita richiesta che deve essere firmata dal lavoratore medesimo. Sulla documentazione da allegare l'Inps ha sempre fornito un'interpretazione estremamente restrittiva della normativa. In particolare l'Istituto esige una documentazione estremamente dettagliata, quale un prospetto con l'indicazione dei singoli percorsi effettuati giornalmente, eventuali scontrini autostradali e una lettera di conferimento di incarico specifico per ogni trasferimento, preventivamente firmato dal lavoratore.

Onere probatorio del datore

Tale richiesta, però, è stata ritenuta dalla magistratura anche ai massimi livelli, non conforme alle disposizioni legislative vigenti. In particolare con riferimento alla documentazione comprovante la trasferta e il calcolo del rimborso chilometrico la Corte di Cassazione (n. 2419/2012) ha precisato che l'onere probatorio del datore di lavoro circa la natura del rimborso chilometrico è assolto ove sia indicato:

- 1) il mese di riferimento;
- 2) i chilometri percorsi nel mese;
- 3) il tipo di automezzo utilizzato dal dipendente;
- 4) il fatto che si sia fatto ricorso alle tariffe chilometriche Aci.

Non occorre, invece, una documentazione specifica ed analitica, con scheda mensile per ciascun dipendente con indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.

Nel caso in cui il lavoratore richieda il rimborso di altre spese di viaggio sostenute durante la trasferta (pedaggi, parcheggi, ecc.) le stesse dovranno essere analiticamente documentate in allegato alla richiesta dell'indennità chilometrica.

Registrazioni aziendali

Il vademecum in materia di Lul (Libro unico del lavoro) predisposto dal Ministero del lavoro prevede al punto 11 della sez. B) l'obbligo di annotazione nel Lul di tutti i rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e previdenzialmente. È opportuno però precisare che l'omessa registrazione non comportando effetti in termini di quantificazione di imposte, contributi e premi, non configura un'ipotesi sanzionatoria, trattandosi di errore considerato formale.

Elementi per il calcolo del rimborso chilometrico

Tipologie di costi

Ai fini del calcolo dei costi chilometrici rimborsabili dall'azienda al lavoratore che utilizza la propria autovettura per servizio, i costi di esercizio dell'autovettura si possono suddividere in due categorie:

- a) costi annui proporzionali alla percorrenza;
- b) costi annui non proporzionali alla percorrenza.

I costi annui proporzionali alla percorrenza sono i costi che sono correlati al grado di utilizzo del veicolo, vengono calcolati moltiplicando il costo chilometrico per i chilometri percorsi indipendentemente dell'utilizzo personale del mezzo da parte del dipendente e riquardano:

 carburante (per il costo del carburante in euro al km, si fa riferimento ai prezzi dei carburanti in vigore alla data di pubblicazione delle tabelle senza tener conto dei previsti differenziali geografici);